

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2018

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON RIFERIMENTO ALL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

“Modificazione degli artt. 7 e 16 e introduzione del nuovo art. 7-bis dello statuto; delibere inerenti e conseguenti”.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A

www.panariagroup.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato, in occasione di modifiche statutarie connesse all'introduzione del voto maggiorato.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"Testo Unico della Finanza"** ovvero il **"TUF"**) e dell'articolo 72, nonché dell' Allegato 3A, schema 3 del Regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il **"Regolamento Emittenti"**) illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (**"Panaria"** o la **"Società"**) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2018:

"Modificazione degli artt. 7 e 16 e introduzione del nuovo art. 7-bis dello statuto; delibere inerenti e conseguenti?".

L'articolo 20 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato rilevanti modifiche al diritto societario, con particolare riferimento all'abrogazione del divieto di emissione di azioni con diritto di voto plurimo, in precedenza disciplinato dall'articolo 2351, comma 4, cod. civ. e all'introduzione dell'istituto della "maggiorazione del voto" delle società quotate.

Con l'introduzione del nuovo istituto, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio "un'azione, un voto", nell'intento di incentivare investimenti azionari a medio-lungo termine e così la stabilità della compagine azionaria, obiettivi che la Vostra Società ritiene primari per l'interesse sociale. Tali obiettivi costituiscono del resto la missione che il Codice di Autodisciplina, cui la Vostra Società aderisce, attribuisce al Consiglio di Amministrazione e sono perfettamente funzionali ad una società che svolge cicli lavorativi di medio-lungo termine. Il legislatore ha inoltre inteso premiare gli azionisti c.d. "fedeli", attraverso la maggiorazione del voto, e ridurre la volatilità dei corsi azionari favorendo quindi sia un più efficiente processo di formazione dei prezzi azionari sia un approccio all'investimento non speculativo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggiore peso nelle decisioni della Società.

In particolare, l'art. 127-*quinquies* del TUF, introdotto dal citato decreto, consente di attribuire un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, alle azioni appartenute a uno stesso soggetto per almeno 24 mesi. Tale diritto viene meno in alcune specifiche circostanze previste dalla citata disposizione.

L'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF, demanda alle società quotate l'individuazione in via statutaria delle "modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti". La norma stabilisce, inoltre, l'istituzione presso la sede della Società di un apposito elenco, in cui devono essere iscritti i soci che intendono avvalersi del voto maggiorato.

Il legislatore italiano ha espresso un particolare favore nei confronti dell'introduzione di tale istituto, prevedendo la non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art.127-*quinquies*, comma 6, TUF).

Il Consiglio di Amministrazione di Panaria ritiene opportuno introdurre nello statuto della Società tale istituto, al fine di incentivare l'investimento a medio-lungo termine dei propri azionisti, e favorire il loro coinvolgimento nelle scelte decisionali della Società in un'ottica temporale di medio-lungo periodo.

Entità del beneficio (voto doppio) e periodo di maturazione

La legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura massima del voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (art. 127-*quinquies*, comma 1, TUF).

Pertanto, si propone, innanzitutto nell'ottica di fidelizzazione, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura massima consentita dalla legge (voto doppio).

Si propone, inoltre, che il periodo di appartenenza ininterrotta - a far data dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui *infra* - che legittima l'acquisizione del voto maggiorato è quello minimo previsto dalla legge (ventiquattro mesi). Tale soluzione infatti coniuga l'esigenza di incentivare un investimento di lungo periodo da parte degli azionisti con quella di evitare di imporre loro un eccessivo onere di illiquidità.

Istituzione dell'elenco speciale e legittimazione all'iscrizione

Il legislatore ha rimesso agli statuti la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, attraverso l'istituzione di un apposito elenco (elenco speciale) da tenersi conformemente a quanto previsto dall'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti. Inoltre è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

Si propone, dunque, in conformità al disposto di legge, che il periodo di appartenenza ininterrotta dell'azione decorso il quale matura il voto maggiorato sia subordinata all'iscrizione effettuata dalla Società nell'apposito elenco a seguito di istanza dell'interessato.

La richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni del soggetto richiedente. Quest'ultimo può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali domandare l'iscrizione nell'elenco speciale. Si propone, inoltre, di precisare che colui che richieda l'iscrizione nell'elenco speciale debba esibire idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, nonché nel caso di soggetto richiedente che non sia persona fisica, sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi, i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante.

Al fine di garantire la corretta funzionalità, operatività e trasparenza del meccanismo del voto maggiorato, si è proposto di prevedere che la Società provveda alle iscrizioni secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – salvo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

L'Elenco è aggiornato a cura della Società secondo la periodicità sopra indicata e, in ogni caso, entro la *record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Tale soluzione risponde a un'esigenza di carattere organizzativo e consente di non appesantire i meccanismi procedurali della Società – che sarebbe potenzialmente soggetta a un aggiornamento quotidiano dell'Elenco – senza con ciò comprimere eccessivamente il diritto del socio a maturare quanto prima la decorrenza del biennio.

Vicende traslative

Il legislatore ha stabilito che il beneficio del voto maggiorato venga meno:

- a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF (fermo restando che in via statutaria si è precisato, in armonia con quanto previsto per la cessione diretta (vedi infra), che il trasferimento del controllo per fusione o scissione non rileva).

All'ipotesi di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito è equiparata in Statuto anche la costituzione di usufrutto, pegno o altri vincoli quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

Viene rimessa poi espressamente all'autonomia statutaria la scelta fra perdita o mantenimento del beneficio:

- c) nel caso di successione a causa di morte, nonché
- d) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Tenuto conto del predetto quadro normativo, si propone di adeguarsi alla legge prevedendo che il voto maggiorato non viene meno nel caso di successione a causa di morte, nonché nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale, fusione o scissione) ed effetti sulla disciplina del beneficio del voto doppio

Il legislatore ha stabilito di rimettere all'autonomia statutaria la scelta di consentire o meno l'estensione del beneficio della maggiorazione anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, a seconda del caso, gratuito o con nuovi conferimenti. Con riferimento ad entrambe le fattispecie, si è ritenuto opportuno optare per l'estensione proporzionale del beneficio con l'inserimento di un'apposita clausola statutaria che preveda espressamente l'estensione proporzionale tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti. Tale scelta appare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Inoltre, il legislatore ha rimesso all'autonomia statutaria la facoltà di estendere il beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della Società: beneficio che, in tal caso, si applica alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato. Si propone di riprodurre in Statuto la stessa norma facoltizzante prevista dal legislatore. Ove, pertanto, la Società dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione, ove il progetto di fusione o scissione lo preveda, il diritto di voto maggiorato spetterà anche alle azioni spettanti in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato.

Soppressione o modificazione della disciplina del voto maggiorato in Statuto

In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, la modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richiede soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

Si precisa, inoltre, che, sempre per espressa previsione di legge, la delibera con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce diritto di recesso.

Rinunciabilità e cancellazione dall'Elenco

In conformità a quanto previsto dalla legge, il soggetto iscritto può sempre rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni detenute. A tale rinuncia consegue l'automatica cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco. Resta tuttavia fatta salva l'opportunità che, a seguito della rinuncia, il diritto al voto maggiorato possa essere nuovamente acquisito attraverso una nuova iscrizione

nell'Elenco ed il nuovo decorso del periodo previsto di appartenenza delle azioni. La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

A tal riguardo si precisa che con l'iscrizione nell'Elenco il soggetto richiedente è tenuto a comunicare alla Società e accetta che l'intermediario segnali alla Società, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggioranza del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Effetti della maggioranza di voto anche ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza

Per la legittimazione al voto maggiorato non sarà sufficiente la sola comunicazione dell'intermediario ma altresì l'accertamento da parte della Società sulla base delle risultanze dell'elenco e di ogni notizia di cui sia in possesso. Per la data cui far riferimento per l'accertamento della legittimazione al voto, si fa riferimento alla *record date*.

Quanto agli effetti della maggioranza di voto, la legge prevede, infine, che, salvo diversa disposizione statutaria, la maggioranza di voto si computi anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale: si propone di adottare anche questa disposizione. Resta invece inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggioranza di voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Effetti dell'introduzione della maggioranza di voto sugli assetti proprietari della Società; eventuali valutazioni da parte di azionisti in merito alla possibile introduzione del voto maggiorato

Nell'ipotesi in cui solo l'azionista Finpanaria S.p.A., che possiede direttamente il 69,301% del capitale sociale di Panaria, richieda e ottenga la maggioranza del voto sull'intera partecipazione attualmente detenuta, e nessun'altro azionista richieda tale maggioranza, decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco, lo stesso verrebbe a detenere il 81,86%% dei diritti di voto.

Iter decisionale e modalità di valutazione dell'interesse sociale

La scelta di proporre la modifica statutaria in esame è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2018. La decisione è stata presa [all'unanimità dei presenti con voto favorevole dei 4 consiglieri indipendenti presenti alla riunione].

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto materia regolata direttamente dalla legge e estranea alla competenza dei comitati consiliari.

Per quanto riguarda la valutazione dell'interesse sociale, il Consiglio ha ritenuto che l'adozione del voto maggiorato consentirà di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nel capitale della Società e così la stabilità della compagine azionaria, contribuendo altresì a supportare la crescita dell'impresa nel corso del tempo, premiando gli azionisti c.d. "fedeli" e riducendo la volatilità dei corsi azionari favorendo quindi sia un più efficiente processo di formazione dei prezzi azionari, sia un approccio all'investimento non speculativo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggiore peso nelle decisioni della Società.

* * *

Si riportano, di seguito, (i) le modifiche apportate agli articoli 7 e 16 dello Statuto e (ii) il nuovo articolo 7-*bis* dello Statuto. Si precisa che le modifiche e l'introduzione in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di esse comporta (*ex* articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF) la ricorrenza del diritto di recesso.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile ed attribuisce il diritto di voto.</p> <p>La Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile ed attribuisce il diritto di voto, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7-<i>bis</i>.</p> <p>La Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 7-<i>bis</i></p> <p>1. Sono attribuiti n. 2 (due) voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco a tale fine istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società ("Elenco"). L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).</p> <p>2. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta. La richiesta alla Società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni</p>

	<p>possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti richiedenti diversi dalle persone fisiche, la richiesta di iscrizione dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p> <p>3. La Società provvede alle iscrizioni secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – salvo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore. Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuta iscrizione nell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate. L'Elenco è aggiornato a cura della Società secondo la periodicità sopra indicata e, in ogni caso, entro la <i>record date</i> prevista dalla disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</p> <p>4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario; e b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo restando quanto previsto di seguito.</p> <p>5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. In tali casi,</p>
--	--

	<p>le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto al momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.</p> <p>6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).</p> <p>7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La Società procede alla cancellazione dall'elenco, oltre che per rinuncia dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione. Il beneficiario della maggiorazione di voto è in ogni caso tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni</p>
--	---

	<p>circostanza e vicenda che comporti il venire meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto sulle azioni e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>8. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni è tenuto a comunicare alla Società e accetta che l'intermediario segnali alla Società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la cd. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venire meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione di voto o incida sulla titolarità della stessa.</p> <p>9. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla <i>record date</i>.</p> <p>10. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di <i>quorum</i> costituiti e deliberativi che fanno riferimento alle aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Ogni azione da diritto ad un voto. Le votazioni delle assemblee saranno effettuate con le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Ogni azione da diritto ad un voto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis. Le votazioni delle assemblee saranno effettuate con le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea.</p>

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ad adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo

72, nonché dell'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,

preso atto

- di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- dell'art. 127–quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

delibera

1. di modificare gli artt. 7 e 16 dello statuto e di introdurre il nuovo articolo 7-bis nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa, con effetto a decorrere dalla data d'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese;

2. di conferire a [---] e a [---], ciascuno disgiuntamente e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune”.

Finale Emilia (MO), [---] marzo 2018

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.